



# Studio Sarragioto

Dottori commercialisti \* Revisori Legali

**Gianni Sarragioto**  
giannisarragioto@sarragioto.it  
**Riccardo Gavassini**  
riccardogavassini@sarragioto.it

**Filippo Carraro**  
filippocarraro@sarragioto.it  
**Alberto Riondato**  
albertoriondato@sarragioto.it  
**Alessandra Bassi**  
alessandrabassi@sarragioto.it  
**Giorgia Sarragioto**  
giorgia@sarragioto.it  
**Edoardo Franco**  
edoardofranco@sarragioto.it  
**Marco Beghin**  
marco@sarragioto.it



Ordine dei Dottori  
commercialisti  
e degli Esperti contabili  
di Padova



**Lo Studio Informa:** Circolare di approfondimento n. 03 del 31/01/2019



## LA COMUNICAZIONE DATI DELLE FATTURE ESTERE – C.D. "ESTEROMETRO"

### Riferimenti normativi:

- Circolare Assonime n. 26/2018 del 13/12/2018

Con l'introduzione della fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, obbligo al quale sono sottoposti tutti i soggetti passivi nazionali, si è creato il problema del disallineamento con i soggetti esteri, dove il formato xml e la fattura elettronica in generale non sono adottati.

Per tale motivo, l'Agenzia delle Entrate ha introdotto l'obbligo del c.d. "esterometro", adempimento del tutto simile al vecchio spesometro e che riguarda le operazioni, **sia attive che passive**, effettuate con soggetti esteri sia intracomunitari che extracomunitari.

Assonime, con la circolare n. 26/2018, ha fornito un quadro riepilogativo dell'adempimento in oggetto.

Innanzitutto, il **presupposto** per la comunicazione dei dati, c.d. "esterometro", è che **le operazioni non siano state documentate con fattura elettronica, o con bolletta doganale**.

Al contrario, qualora il documento sia emesso in formato elettronico dall'operatore italiano, ed inviato allo Sdi con il codice convenzionale XXXXXXXX (7 volte X), oppure sia stata emessa una bolletta doganale, per tali documenti non vi è la necessità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate (per il solo lato "attivo") in quanto la stessa Agenzia ha già acquisito copia del documento (tramite Sdi o Agenzia delle Dogane).

Per l'emissione in formato elettronico xml dei documenti destinati all'estero, e l'esclusione dall'esterometro, è necessario che vi sia la possibilità di emissione altresì di una copia cartacea dello stesso da poter inviare al cliente estero.

**L'esonero dall'"esterometro" è attualmente previsto solo per le operazioni attive**, se rispettati i precedenti criteri. Rimane quindi l'onere di procedere all'invio dell'"esterometro" per le



Sono **obbligati** a procedere con la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere i **soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di emissione della fattura elettronica, sia verso altri soggetti passivi che verso consumatori finali.**

I soggetti esonerati dall'obbligo di fattura elettronica, sono di conseguenza esonerati anche dalla comunicazione delle operazioni con l'estero.

<b>ESTEROMETRO</b>			
<b>FT. EMESSE</b>		<b>SOGGETTI UE</b>	<b>SOGGETTI EXTRA UE</b>
<b>ELETTRONICHE</b>	<i>BENI</i>	NO	NO
	<i>SERVIZI</i>	NO	NO
<b>NON ELETTRONICHE</b>	<i>BENI</i>	SI	NO*
	<i>SERVIZI</i>	SI	SI
<b>FT. RICEVUTE</b>		<b>SOGGETTI UE</b>	<b>SOGGETTI EXTRA UE</b>
<b>AUTOFATTURA (MOD. ELETTRONICA)</b>	<i>BENI</i>	NO	NO
	<i>SERVIZI</i>	NO	NO
<b>SOLO INTEGRAZIONE</b>	<i>BENI</i>	SI	NO*
	<i>SERVIZI</i>	SI	SI

\* viene emessa la bolletta doganale, che sostituisce l'esterometro

Si ricorda che l'"esterometro" **non elimina gli adempimenti relativi alla comunicazione Intrastat**, che rimangono immutati.

La trasmissione dei dati deve avvenire **entro l'ultimo giorno del mese successivo**:

- rispetto alla data di emissione delle fatture, per i documenti attivi;
- rispetto alla data di ricezione delle fatture, per i documenti passivi.

La prima scadenza per l'invio dell'"esterometro" risulta così essere il **28 febbraio 2019**.

In caso di omessa o tardiva trasmissione dei dati relativi alle operazioni con l'estero, la **sanzione** di carattere amministrativo è **pari a 2 euro per ogni fattura**, con il limite massimo di 1.000 euro per trimestre, sanzione ridotta della metà se la violazione viene sanata entro quindici giorni dalla scadenza della trasmissione.

Il nostro Studio è comunque a Vostra disposizione per eventuali dubbi e chiarimenti.

Distinti saluti.

Arsego, 31 gennaio 2019.

**Studio Sarragioto**